

01768-26



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

ACR

Composta da

Gastone Andreazza - Presidente -
Giovanni Liberati - Relatore -
Massimo Battistini
Ubalda Macrì
Maria Beatrice Magro

Sent. n. sez. 1763
UP - 3/12/2025
R.G.N. 25860/2025

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

██████████ nato a ████████ il ████████

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere la generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

avverso la sentenza del 26/3/2025 della Corte d'appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Antonio Costantini, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio
limitatamente alla applicabilità della circostanza attenuante del fatto di minore
gravità al capo b) e il rigetto nel resto;
lette le conclusioni per la parte civile dell'avv. ██████████, che ha concluso
chiedendo di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Luana Magri

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 26 marzo 2025 la Corte d'appello di Milano ha rigettato l'impugnazione proposta da [REDACTED] nei confronti della sentenza del 12 marzo 2024 del Tribunale di Milano, con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, lo stesso era stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 81, cpv., 609-*bis*, comma 2, nn. 1 e 2, e 609-*ter*, comma 1, n. 1 (capo A) e 81, cpv., 600-*ter*, comma 1, n. 1, e 602-*ter*, comma 5, cod. pen. (capo B), venendo condannato alla pena di tre anni, due mesi e venti giorni di reclusione e al risarcimento del danno arrecato alla parte civile; con la medesima sentenza la Corte d'appello ha condannato l'imputato a rifondere alla parte civile le ulteriori spese processuali dalla stessa sostenute nel grado di appello.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l'Avvocato [REDACTED] che lo ha affidato a un unico motivo, con il quale ha denunciato, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 132, 133 e 609-*bis*, comma 3, cod. pen. e un vizio della motivazione, con riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di minore gravità di cui all'art. 609-*bis*, comma 3, cod. pen., anche con riferimento alla violazione di cui all'art. 600-*ter* di cui al capo b), che era stata esclusa con motivazione sintetica, fondata sulla reiterazione delle condotte di violenza sessuale e sulla giovane età della vittima, senza alcun riferimento al reato di cui al capo b), benché la richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante fosse stata formulata anche in relazione a tale contestazione, mediante i motivi nuovi depositati il 7 marzo 2025, con i quali era stato sottolineato quanto emerso dalla perizia disposta sulla persona dell'imputato e l'assenza di contatti corporei tra lo stesso e la persona offesa.

Si lamenta, in particolare, l'omessa considerazione globale del fatto e dell'assenza di compressione della libertà sessuale della vittima, nonché del modesto impatto emotivo provocato su di essa dalle condotte, e anche la mancata considerazione della richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di minore gravità in relazione al reato di cui al capo b), fondata sulla sentenza della Corte costituzionale n. 91 del 2024, le cui indicazioni avrebbero potuto trovare applicazione nel caso in esame, tenendo conto delle condizioni psicofisiche dell'imputato, della mancata divulgazione del materiale pedopornografico, della mancanza di coartazione.

Si conclude, pertanto, per l'annullamento della sentenza impugnata in relazione a entrambi i reati ascritti al ricorrente.

3. Il Procuratore Generale ha concluso nelle sue richieste sollecitando l'annullamento con rinvio limitatamente alla applicabilità della circostanza attenuante della minore gravità del delitto di cui al capo b) e il rigetto del ricorso nel resto, sottolineando l'adeguatezza della motivazione nella parte relativa al diniego della circostanza attenuante del fatto di minore gravità in relazione al reato di violenza sessuale di cui al capo a), e la mancanza di risposta, non rinvenibile neppure nella valutazione compiuta per escludere detta circostanza attenuante speciale, in ordine alla richiesta di riconoscimento della analoga circostanza attenuante in ordine al reato di cui al capo b), avente diversa e più ampia latitudine di presupposti e condizioni.

4. La parte civile, con memoria del 17 novembre 2025, si è opposta all'accoglimento del ricorso, sottolineando l'idoneità della motivazione della sentenza impugnata anche nella parte relativa al diniego di dette circostanze attenuanti, in quanto fondata sulla ripetizione delle condotte nell'ambito di una relazione sentimentale e nei confronti di una giovane minore di 14 anni di età, il cui sereno sviluppo psichico era stato seriamente compromesso dalle reiterate condotte poste in essere nei suoi confronti dal ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato solamente per quanto riguarda il reato di cui al capo b).

2. La doglianza in ordine al mancato riconoscimento, con riferimento al reato di violenza sessuale continuata di cui al capo a), della circostanza attenuante del fatto di minore gravità, di cui all'art. 609-*bis*, comma 3, cod. pen., non è fondata.

Gli elementi di valutazione rilevanti ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante della minore gravità del fatto di cui all'art. 609-*bis*, comma 3, cod. pen. sono costituiti, per giurisprudenza consolidata, dai mezzi, dalle modalità esecutive, dal grado di compressione della libertà sessuale subito dalla vittima, dalle condizioni fisiche e psicologiche di quest'ultima, anche in relazione all'età, dall'occasionalità o dalla reiterazione delle condotte, nonché dalla consistenza del danno arrecato alla vittima, anche in termini psichici (Sez. 3, n. 35695 del 18/09/2020, L., Rv. 280445 - 01; Sez. 3, n. 50336 del 10/10/2019, L., Rv. 277615 - 01; Sez. 3, n. 19336 del 27/03/2015, G., Rv. 263516 - 01), mentre, ai fini del suo diniego, è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità (Sez. 3, n. 8735 del 24/11/2022, dep. 2023, B., Rv. 284203 - 01; Sez. 4, n. 16122 del 12/10/2016, dep. 2017. L., Rv. 269600 - 01; Sez. 3, n. 6784 del 18/11/2015, dep. 2016, D., Rv. 266272 - 01; Sez. 3, n. 21623 del 15/04/2015, K., Rv. 263821 - 01).

Il riconoscimento di tale circostanza attenuante, nel caso di più fatti in continuazione ai danni della medesima persona offesa minorenni, richiede che ogni singolo fatto sia inquadrato in una valutazione globale, posto che anche un fatto, ritenuto di modesta gravità se valutato singolarmente, può, ove replicato, comportare un aggravamento di intensità della lesione del bene giuridico così da comportare l'esclusione dell'attenuante speciale (Sez. 3, n. 49308 del 24/11/2022, P., Rv. 283913 - 01), anche perché la reiterazione delle condotte è sintomatica dell'intensità del dolo in capo all'agente ed è espressione di una compressione non lieve della libertà sessuale della vittima, non compatibile con un giudizio di minore gravità del fatto (Sez. 3, n. 4960 del 11/10/2018, dep. 2019, S., Rv. 275693 - 01; Sez. 3, n. 42738 del 07/07/2016, M., Rv. 268063 - 01).

Nel caso in esame la Corte d'appello di Milano ha escluso la configurabilità della circostanza attenuante del fatto di minore gravità in relazione ai fatti di violenza sessuale di cui al capo a) sottolineando la reiterazione delle condotte e la loro realizzazione nei confronti di una giovane di tredici anni di età e, dunque, l'idoneità della ripetizione delle stesse a comprometterne gravemente il sereno e armonico sviluppo psicofisico, anche in considerazione delle modalità dei fatti (realizzati fingendosi un giovane di diciotto anni di età e così carpando la buona fede della vittima): si tratta di motivazione idonea, essendo stati evidenziati gli aspetti di gravità delle condotte ritenuti assorbenti nella valutazione complessiva e globale delle condotte, che è scevra da illogicità manifeste ed è coerente con i ricordati criteri interpretativi, che il ricorrente ha censurato in modo generico, omettendo il necessario confronto critico con le condotte e con tali argomenti, proponendo una diversa valutazione dei fatti, non consentita nel giudizio di legittimità in presenza di motivazione adeguata.

3. Le censure sollevate in ordine al diniego del riconoscimento della medesima circostanza in relazione al reato di cui al capo b), che era stato domandato con i motivi nuovi formulati nel giudizio di appello e di cui la Corte territoriale ha dato atto, sono, invece, fondate.

Va rammentato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 91 del 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 600-ter, comma 1, n. 1), cod. pen., nella parte in cui non prevede, per il reato di produzione di materiale pornografico mediante l'utilizzazione di minori di anni diciotto, che nei casi di minore gravità la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Sul punto, però, la Corte d'appello ha del tutto omesso di pronunciarsi, pur avendo dato atto, come notato, della proposizione della relativa richiesta da parte dell'imputato, con i motivi nuovi.

Non può, però, ritenersi che l'esclusione di tale circostanza attenuante sia stata implicitamente giustificata sulla base delle medesime ragioni poste a sostegno

dell'esclusione della circostanza attenuante di cui all'art. 609-*bis*, comma 3, cod. pen., in quanto l'indagine in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti che possono condurre al riconoscimento di tale circostanza anche in relazione al reato di cui all'art. 600-*ter* cod. pen. deve essere effettuata alla luce della latitudine della condotta e del tasso di disvalore propri di tale ultima fattispecie.

La Corte costituzionale, nel sottolineare le analogie intercorrenti con riferimento ad altre fattispecie, ha evidenziato che il reato di produzione di materiale pedopornografico previsto dall'art. 600-*ter*, comma, n. 1), cod. pen. si caratterizza "per una notevole latitudine descrittiva («utilizzando minori [...] produce materiale pornografico»), atta a coinvolgere una vasta gamma di condotte dal diversificato disvalore, idonee cioè a compromettere il bene giuridico tutelato in maniera profondamente differente. La norma, d'altronde, colpisce indistintamente condotte relative all'utilizzazione di minori di anni diciotto, senza operare alcuna graduazione (come, invece, avviene, ad opera dell'art. 609-*quater* cod. pen.) in base ad una serie di elementi idonei ad incidere sul disvalore della condotta e sul pregiudizio del bene giuridico tutelato, quali, ad esempio, l'età della vittima, il rapporto tra quest'ultima e l'agente o la differenza di età tra i due, o, ancora, il contenuto delle immagini prodotte (...)".

Proprio tale ultimo aspetto, relativo alla valutazione del contenuto delle immagini riprodotte e il non sovrapponibile oggetto di tutela delle fattispecie di reato in esame, rendono evidente la diversità del giudizio sulla dedotta minore gravità che potrebbe riguardare la valutazione della fattispecie di cui all'art. 600-*ter* cod. pen. e porta a escludere che quanto evidenziato in ordine all'esclusione della circostanza attenuante della minore gravità per il delitto di cui all'art. 609-*bis* cod. pen. possa essere automaticamente riferito, senza adeguata e specifica ponderazione, al delitto di "pornografia minorile" di cui al capo b).

Ne consegue, anche alla luce dell'entità non minimale dell'aumento di pena disposto per tale reato, la necessità di un nuovo esame su tale punto, oggetto di espressa richiesta da parte dell'imputato, trascurata dalla Corte d'appello, che dovrà, quindi, esaminarla, tenendo conto di tutti gli elementi idonei a incidere sul disvalore della specifica condotta di cui al capo b) e sul pregiudizio del bene giuridico tutelato dall'art. 600-*ter* cod. pen.

4. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, limitatamente alla configurabilità della circostanza attenuante del fatto di minore gravità in relazione al reato di cui al capo b), con rinvio per nuovo giudizio su tale punto ad altra sezione della Corte d'appello di Milano, che provvederà anche alla liquidazione delle spese processuali sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità.

Nel resto il ricorso deve essere rigettato, stante l'infondatezza dei rilievi relativi al reato di cui al capo a).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza attenuante del fatto lieve con riferimento al reato di cui al capo b) con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano.

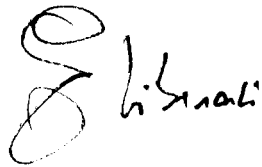
Rigetta nel resto il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 3/12/2025

Il Consigliere estensore

Giovanni Liberati



Il Presidente

Gastone Andreazza



Deposita in Cancelleria

Oggi,

16 GEN. 2026



IL SEGRETARIO
Luca Mariani